

Decisione di contrarre nr. 74/2023 del 18.10.2023

CIG Z3E3CDF53F

Oggetto: Procedura di valore inferiore a euro 5.000,00, per l'affidamento della formulazione di un parere tecnico nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023.

IL DIRETTORE

Preso atto che JTACA S.r.l. con socio unico è una Società a totale partecipazione pubblica per la gestione "in house" di servizi per il Comune di JESOLO e attualmente l'organo amministrativo, scelto dal socio unico, è di tipo monocratico (amministratore unico).

che in forza dei seguenti atti:

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/12/2005;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2012;
- Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022;
- Determina dell'Amministratore unico n. 102 del 02.08.2022 di approvazione delle linee guida Jtaca – procedure per l'affidamento di appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

il dott. Massimiliano Bainado è Direttore Generale, Procuratore Speciale e RUP;

Considerato che il RUP ha reso la dichiarazione circa l'insussistenza di conflitto di interessi e cause di incompatibilità;

Premesso che il Comune di Jesolo con nota prot. N. GE 2022/0059437 del 03/08/2023 ha richiesto un parere di competenza in merito agli elaborati grafici del progetto di parcheggio interrato "comparto 35" in considerazione dell'intenzione futura dell'ente di affidare la gestione del parcheggio a Jtaca Srl;

Costatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023;

Constato che non sono attive convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- il comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, che ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ai sensi del quale per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ed il comunicato del Presidente della Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, pubblicato in data 12 novembre 2008, al di sotto di tale soglia, l'esonero riguarda anche l'obbligo di utilizzo dei sistemi telematici di acquisto e di negoziazione diversi dal mercato elettronico;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3, del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, co. 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, co. 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000,00 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Considerato che il valore della presente procedura risulta essere inferiore a 5.000,00 euro, IVA esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023;

Considerato che per svolgere attività di gestione del parcheggio interrato si rende necessario utilizzare sistemi di regolazione della sosta idonei a coordinare la diversa tipologia di utenza che andrà ad usufruire del parcheggio stesso;

Preso atto che risulta indispensabile valutare attentamente e scrupolosamente gli elaborati grafici al fine di evidenziare eventuali criticità per formulare soluzioni ottimali atte a coadiuvare la scelta degli impianti più idonei da installare per soddisfare ogni esigenza del caso;

Considerato che all'interno dell'organico della stazione appaltante non è presente una figura con competenze necessarie a svolgere l'attività sopra descritta si rende necessario rivolgersi ad un consulente esterno ed il RUP ha individuato il perito industriale Angelo Mauro Dalla Libera, c.f. DLLNLM64B29Z133Y il quale ha documentate pregresse esperienze nel settore valutate dal Curriculum

Dato atto che il professionista su menzionato ha trasmesso il preventivo di spesa per l'emissione del parere tecnico richiesto, nota recepita al prot. n. 1339/23 del 16.10.2023 per l'importo di euro 600,00 esclusi oneri fiscali;

Ritenuto che la congruità del prezzo debba ritenersi soddisfatta in quanto si considera la peculiarità del parere richiesto, che non si limita ai soli aspetti strettamente impiantistici, ma deve tenere conto altresì di determinati futuri aspetti gestionali, sia operativi sia amministrativi, che richiedono una conoscenza specifica in grado di sottolineare gli elementi necessari a "completare" il parere che complessivamente la società deve rendere al Comune. Si rileva quindi l'assenza di tariffari/elenchi standardizzati che dovrebbero inoltre fare riferimento alle diverse professionalità che in alternativa dovrebbero essere coinvolte. Pertanto si considera la prestazione da acquisire resa disponibile al minor prezzo;

Constatato che:

- in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento poiché in passato ha svolto incarichi di progettazione dell'impiantistica da installare nei parcheggi "OFF STREET" per una corretta e sicura gestione degli stessi, nonché risulta regolarmente iscritto all'albo fornitori di Jtaca e pertanto qualificato in base alle dichiarazioni rese all'atto dell'iscrizione all'albo fornitori;

Ritenuto di affidare la prestazione al suddetto operatore economico per l'importo di Euro 600,00 esclusi oneri fiscali;

Costatato trattarsi di affidamento di importo inferiore a euro 5.000,00 è possibile derogare al principio di rotazione degli affidamenti, ai sensi dell'art. 49, co. 6 del D.Lgs. 36/23 considerata la particolare attività professionale da svolgere che necessita competenza in materia di pubblici parcheggi regolati con impianti di regolazione della sosta, nonché sorvegliati attraverso impianti idonei di videosorveglianza;

Dato atto che l'art. 17, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Precisato che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di elaborare soluzioni ottimali circa le criticità eventualmente evidenziate nel valutare gli elaborati tecnici del progetto del parcheggio "comparto 35";
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'emissione di un parere tecnico sugli elaborati tecnici del parcheggio "Comparto 35";
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale sotto condizione risolutiva espressa ai sensi dell'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 come previsto dal regolamento sui controlli a campione, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. 36/23 di Jtaca Srl per procedure per l'affidamento di contratti di importo inferiore ad euro 40.000,00, approvato con determinazione dell'amministratore unico n. 128 del 23.08.2023;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che l'affidamento è stato registrato con CIG Z3E3CDF53F;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente procedura in conformità a quanto previsto dall'art. 26, co. 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29.08.2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- 1) Di affidare l'attività di formulazione di un parere tecnico relativo agli elaborati grafici del parcheggio "comparto 35" al perito industriale Angelo Mauro Dalla Libera, c.f. DLLNLM64B29Z133Y per l'importo di euro 600,00 esclusi oneri fiscali;
- 2) di dare atto che l'ammontare della spesa di euro 630,00 esclusa iva è finanziata con risorse proprie della stazione appaltante;
- 3) di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario della prestazione, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
- 4) di inserire nel contratto la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 52, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- 5) di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 nel sito istituzionale della stazione appaltante, sezione amministrazione trasparente.

Il Direttore generale/RUP
Massimiliano Bainado

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82 del 07 marzo 2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.